



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Supplemento 9 alle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)**

Valido dal 1° gennaio 2017

318.102.019 i DOA

01.17

## **Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2017**

A seguito della crescente importanza delle attività transfrontaliere, per l'affiliazione di nuovi lavoratori dipendenti o indipendenti le casse di compensazione devono accertare con particolare attenzione se queste persone siano assicurate in Svizzera. Solo così infatti è possibile evitare l'errato assoggettamento o eventuali rettifiche con effetto retroattivo. Per questa ragione i N. 2022, 2042 e 2065 sono stati adeguati in modo tale che le casse di compensazione debbano richiedere ai datori di lavoro e ai lavoratori indipendenti i dati necessari per l'accertamento dell'assoggettamento.

Inoltre, il modulo «Richiesta di distacco, di proroga del distacco o di distacco di lunga durata» è stato sostituito dal modulo «Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero», che corrisponde alla versione elettronica del modulo disponibile in ALPS (*Applicable Legislation Platform Switzerland*). Il nuovo modulo permette di presentare richiesta anche per mantenere a titolo facoltativo l'applicazione del diritto assicurativo svizzero.

Riguardo all'attività lucrativa a tempo parziale, è stato precisato che la «parte sostanziale dell'attività subordinata» (25 %) va calcolata in rapporto al grado d'occupazione complessivo (N. 2020.3).

È stato inoltre aggiornato l'elenco delle organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede (N. 3055), al quale è stata aggiunta la segreteria del Trattato sul commercio delle armi (ATT). Anche l'elenco delle organizzazioni di assistenza (N. 3096) è stato ampliato, con l'aggiunta della fondazione Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung.

Al nuovo N. 2098 è stato precisato che i principi applicati nei rapporti con gli Stati dell'UE/AELS in caso di errato assoggettamento valgono anche per gli Stati contraenti.

Nell'allegato 14 sulle carte di legittimazione del DFAE è stata introdotta una nuova carta di legittimazione R a banda grigia.

Il presente supplemento comprende infine alcune modifiche, correzioni di sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo. Al contempo è stata anche aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/17.

## Abbreviazioni

Accordo con l'UE	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ( <a href="#">RS 0.142.112.681</a> )
Accordo di sede	Accordo concluso dal Consiglio federale con un'organizzazione internazionale per definirne lo statuto giuridico
AD	Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
ANOBAG	Dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (dal tedesco «Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber»)
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
AVS/AI/IPG e AD	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assicurazione invalidità, indennità di perdita di guadagno e assicurazione contro la disoccupazione
AVS/AI/IPG (/AD)	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assicurazione invalidità, indennità di perdita di guadagno. Assicurazione contro la disoccupazione in funzione dello statuto
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 ( <a href="#">RS 210</a> )
CE	Comunità europea

---

Certificato A1	Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato
CICR	Comitato Comitato internazionale della Croce Rossa
Convenzione AELS	Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K – Appendice 2 ( <a href="#">RS 0.632.31</a> )
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile; <a href="#">RS 272</a> )
cpv.	capoverso
DAF	Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
D CA/CI	Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale
DCC	Direttive sull'affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG
DRC	Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG
DSD	Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG
DTF	Decisioni del Tribunale federale, raccolta ufficiale
DTFA	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni (i numeri rinviano

all'anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del TFA sono pubblicate nella Parte V della Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale (DTF).

IPG	Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità ( <a href="#">RS 831.20</a> )
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ( <a href="#">RS 831.10</a> )
lett.	lettera
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; <a href="#">RS 834.1</a> )
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali ( <a href="#">RS 830.1</a> )
LStr	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri ( <a href="#">RS 142.20</a> )
N.	Numero marginale
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ( <a href="#">RS 831.101</a> )
ODPr	Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati; <a href="#">RS 192.126</a> )
OSOsp	Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni,

nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite; [RS 192.121](#))

par.	paragrafo
Prot. finale	Protocollo finale
RCC	Rivista per le casse di compensazione AVS (i numeri rinviano all'anno e alla pagina) pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)
R 1408/71	<a href="#">Regolamento (CEE) n. 1408/71</a> del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
<a href="#">R 574/72</a>	Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( <a href="#">RS 0.831.109.268.11</a> )
<a href="#">R 883/2004</a>	Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( <a href="#">RS 0.831.109.268.1</a> )
<a href="#">R 987/2009</a>	Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( <a href="#">RS 0.831.109.268.11</a> )
R 988/2009	Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,

---

	che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati
R 465/2012	Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
seg.	segunte
segg.	seguenti
Stato contraente	Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione bilaterale di sicurezza sociale
Stato non contraente	Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale
Stato dell'UE	Stato dell'UE cui si applica l'Accordo tra la Svizzera e l'UE
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni (fino al 31 dicembre 2006)
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI	Pratique VSI, rivista per le casse di compensazione AVS pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dal 1993 al 2004 (i numeri rinviano all'anno e alla pagina del volume)



- 1002 L'assoggettamento è determinato dalle disposizioni applicabili, in particolare dagli elementi personali quali la cittadinanza (v. N. 1015 e 1016), il domicilio (v. N. 1017 segg.) e il luogo di lavoro (v. N. 1034 segg.). Anche il tipo di attività svolta e la sede del datore di lavoro possono essere determinanti.
- 1022 Per determinare il domicilio (accertamento dell'intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo) si fa riferimento a circostanze riconoscibili a terzi<sup>1</sup>. Si presume il domicilio in Svizzera per i cittadini stranieri titolari di un permesso B (permesso di dimora) o di un permesso C (permesso di domicilio).  
1/17 Il permesso di dimora decade dopo sei mesi di assenza dalla Svizzera ([art. 61 cpv. 2 LStr](#)), e con esso anche il domicilio in Svizzera<sup>2</sup>.
- 1026 Il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce domicilio ([art. 23 CC](#))<sup>3</sup>.  
1/17
2016. Le attività marginali non vengono più considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile per  
1 l'assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un'attività lucrativa in due o più Stati. Questa nuova disposizione è tesa a evitare cambiamenti nell'assoggettamento assicurativo dovuti ad attività di esigua entità, ma anche a prevenire abusi. Sono considerate marginali le attività che, per loro natura, sono irrilevanti. Possibili indicatori di un'attività marginale sono un orario di lavoro regolare e/o una retribuzione inferiori al 5 per cento in ogni Stato (le diverse attività lucrative svolte per più datori di lavoro vengono conteggiate assieme; [art. 14 par. 5<sup>ter</sup> R 987/2009](#); per la conduzione di un'azienda v. N. 3082 segg.). Le retribuzioni per attività marginali sono invece soggette all'obbligo contributivo secondo la legislazione vigente nei rispettivi Stati.  
1/17

<sup>1</sup>	5 settembre	1977	RCC 1978	pag. 58	–
	28 agosto	1981	RCC 1982	pag. 171	–
<sup>2</sup>	12 maggio	2016	9C_747/2015		–
<sup>3</sup>	28 aprile	1952	RCC 1952	pag. 207	DTFA 1952 pag. 134

2019 soppresso  
1/17

2020. Nel caso di un'attività lucrativa a tempo parziale, la  
3 «parte sostanziale dell'attività subordinata» (25 %)  
1/17 va calcolata in rapporto al grado d'occupazione complessivo.  
*Esempio:* una persona esercita un'attività lucrativa dipen-  
dente in Svizzera al 50 per cento e una in Francia al 30 per  
cento e ha dunque un grado d'occupazione complessivo  
dell'80 per cento. La parte sostanziale della sua attività lu-  
crativa dipendente in rapporto al grado d'occupazione comples-  
sivo corrisponde al 20 per cento ( $25 \times 80 / 100$ ).

2022 La cassa di compensazione adotta i provvedimenti  
1/17 necessari affinché il datore di lavoro le annunci i lavoratori  
con una relazione con l'estero che potrebbe avere ripercus-  
sioni sull'assoggettamento in Svizzera. Si tratta in particolare  
dei casi di pluriattività. A tal fine la cassa di compensazione  
deve poter contare sulla collaborazione del datore di lavoro  
([art. 28 cpv. 1 LPGA](#)).

2024 I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati dalla  
1/17 Svizzera in uno Stato dell'UE (cittadini della Svizzera o  
dell'UE) o in uno Stato dell'AELS (cittadini della Svizzera o di  
altri Stati dell'AELS) continuano ad essere assicurati  
all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 12 par. 1 R 883/2004](#)), se

- erano assicurati in Svizzera immediatamente prima della  
loro partenza in base al domicilio o all'esercizio di un'atti-  
vità lucrativa in Svizzera<sup>4</sup>; si presuppone di norma una du-  
rata assicura-tiva anteriore di un mese;
- è previsto che al termine del periodo di distacco saranno  
nuovamente impiegati in Svizzera, in linea di massima  
dallo stesso datore di lavoro;
- il datore di lavoro che distacca il dipendente svolge già da  
qualche tempo attività economiche sostanziali nel Paese  
d'origine;
- è comprovato che, durante tutto il periodo di distacco, tra il  
datore di lavoro che distacca il dipendente e quest'ultimo

<sup>4</sup> 4 agosto 2008 U 50/07 DTF 134 V 428

sussiste un legame direttamente attinente al diritto del lavoro.

2025 soppresso  
1/17

2028 Il datore di lavoro che distacca un dipendente dalla Svizzera  
1/16 in uno Stato dell'UE o dell'AELS richiede alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco ([certificato A1](#)) prima dell'inizio dell'attività temporanea del dipendente nello Stato dell'UE o dell'AELS. La cassa di compensazione può chiedere al datore di lavoro di compilare un modulo di [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#) (v. all. 17). La cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il [certificato A1](#). In caso di distacco in Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Portogallo, Romania, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito nonché in Norvegia e in Islanda, la cassa di compensazione è tenuta a trasmettere copia del [certificato A1](#) all'istituzione estera competente. La cassa di compensazione può tuttavia delegare questo compito al lavoratore distaccato. In caso di distacco negli altri Stati, il lavoratore distaccato deve presentare, su richiesta, il certificato di distacco all'estero ([certificato A1](#)) (ad es. in caso di controlli del datore di lavoro). In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato anche nel corso o persino al termine del distacco e avere in questo caso effetto retroattivo.

## 1/17 – Disoccupati

2037. I cittadini dell'UE, dell'AELS o della Svizzera che  
1 ricevono prestazioni in caso di disoccupazione secondo la  
1/17 legislazione dello Stato membro di domicilio (conformemente all'[art. 65 R 883/2004](#)) sono soggetti alla legislazione di detto Stato ([art. 11 par. 3 lett. c R 883/2004](#)).

2037. soppressi

2-

2039

1/16

2042 In caso di nuovi annunci, in particolare di lavoratori  
1/17 indipendenti, la cassa di compensazione deve verificare se questi assicurati esercitano un'attività lucrativa anche in altri Stati.

2042. I cittadini svizzeri, dell'UE o dell'AELS che esercitano  
1 un'attività lucrativa in due o più Stati membri dell'UE, o in  
1/17 Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel proprio Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale della propria attività (v. N. 2020). Se non esercitano una parte sostanziale dell'attività nel proprio Stato di domicilio sono assicurati nello Stato in cui si trova il centro di interessi della loro attività ([art. 13 par. 2 lett. b R 883/2004](#)). La stessa regola si applica ai cittadini dell'AELS che esercitano un'attività lucrativa indipendente in due o più Stati dell'AELS.

2042. Il centro di interessi dell'attività si determina prendendo in  
2 considerazione tutti gli elementi che compongono l'attività  
1/17 professionale. In particolare, si tratta del luogo in cui si trova la sede permanente nella quale il lavoratore indipendente esercita la propria attività, il carattere abituale o la durata dell'attività come pure il numero di servizi prestati ([art. 14 par. 9 R 987/2009](#)).

2049 Se fin dall'inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non  
1/17 sarà sufficiente, si può presentare direttamente all'UFAS una [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#) (v. all. 17).

2055 Nel caso in cui il lavoratore è domiciliato in Svizzera, la cassa  
1/17 di compensazione verifica se è assicurato all'AVS/AI/IPG(/AD) in virtù delle disposizioni dell'Accordo con l'UE. In caso affermativo, la cassa di compensazione competente rilascia un certificato che attesta che l'interessato è soggetto alla legislazione svizzera ([certificato A1](#)) e ne trasmette una copia all'istituzione o alle istituzioni indicate

dall'autorità competente di ciascun altro Stato membro. Gli indirizzi sono riportati nel sito [Esecuzione assicurazioni sociali](#) dell'UFAS, rubrica Internazionale, Elenchi. La cassa di compensazione può chiedere al lavoratore di presentare lui stesso il certificato rilasciato alle autorità competenti degli altri Stati sul cui territorio viene esercitata l'attività lucrativa.

- 2065  
1/17 I lavoratori soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera sono tenuti a fornire alle casse di compensazione tutti i documenti e le informazioni sui redditi conseguiti in Svizzera, nell'UE o negli Stati dell'AELS, necessari alla fissazione dei contributi. Questo vale in particolare per i redditi conseguiti con un'attività indipendente esercitata in uno Stato dell'UE/AELS.
- 2068  
1/17 Per la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione del [R 1408/71](#) e del [R 574/72](#) (casi retti dal diritto previgente), le casse di compensazione applicano i tassi di cambio pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e riportati nel sito [Esecuzione assicurazioni sociali](#), rubrica Internazionale, Messaggi. Per la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione del [R 883/2004](#) e del [R 987/2009](#), invece, sono determinanti i tassi di cambio giornalieri pubblicati dalla Banca centrale europea ([www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)).
- 2072  
1/17 Tutte le convenzioni prevedono che i lavoratori distaccati a tempo determinato in uno Stato contraente restino sottoposti all'AVS/AI/IPG e AD se
- vengono distaccati temporaneamente da un'impresa con sede in Svizzera per lavorare sul territorio di uno Stato contraente,
  - erano assicurati immediatamente prima del distacco e
  - è previsto che siano nuovamente occupati in Svizzera, in linea di massima dallo stesso datore di lavoro al termine del periodo di distacco.
- Le disposizioni sul distacco previste nelle convenzioni di sicurezza sociale riguardano soltanto i lavoratori dipendenti.
- 2081  
1/17 *Esempio:* W è membro di un consiglio d'amministrazione negli USA, Paese nel quale è domiciliata, ed esercita un'attività analoga in Svizzera. Secondo il diritto svizzero i membri

di un consiglio d'amministrazione sono dipendenti, mentre negli USA sono considerati indipendenti. Per tutti i suoi redditi W è assicurato negli USA (Stato di domicilio).

2082 Lo statuto contributivo delle persone assicurate  
1/17 all'AVS/AI/IPG è determinato secondo le norme abituali del diritto svizzero (v. DSD e DIN).

2084 Nei rapporti con i seguenti Stati, il principio del luogo  
1/17 di lavoro vale a prescindere dalla cittadinanza:

- Australia (solo lavoratori dipendenti che risiedono o hanno risieduto in Australia; v. [art. 3 lett. b della convenzione](#))
- Canada/Québec;
- Corea del Sud;
- Danimarca;
- Filippine;
- Germania;
- Giappone (solo persone con diritto di residenza permanente in Giappone; v. [art. 3 lett. a della convenzione](#));
- India;
- Irlanda;
- Liechtenstein;
- Slovacchia;
- Svezia;
- USA.

*Esempio:* un cittadino iraniano che è domiciliato in Svizzera e lavora in Corea del Sud è assicurato in Corea del Sud.

2089 Per gli svizzeri e i cittadini dell'UE, l'assoggettamento si  
1/17 determina secondo l'Accordo con l'UE per l'attività lucrativa esercitata nell'UE e secondo il diritto svizzero per quella svolta in uno Stato non contraente (v. anche gli allegati da 1 a 8). Regole analoghe vigono per i cittadini degli Stati dell'AELS.

Per l'attività lucrativa svolta nell'UE o nell'AELS da cittadini di altri Stati è determinante la convenzione di sicurezza sociale conclusa con lo Stato dell'UE o dell'AELS in questione, e per quella svolta nello Stato non contraente il diritto svizzero (v. anche gli allegati da 1 a 8).

## 1/17 2.10 Assoggettamento errato nei rapporti con gli Stati contraenti

- 2098 I principi vigenti nei rapporti con Stati dell'UE/AELS  
1/17 (v. N. 2092–2097) si applicano anche per quanto riguarda gli Stati contraenti.
- 3007 Un'attività esercitata da cittadini della Svizzera, dell'UE o  
1/17 dell'AELS quali membri di equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata svolta nello Stato in cui è situata la «base di servizio» (*homebase*) ([art. 11 par. 5 R 883/2004](#), [art. 14 par. 5<sup>bis</sup> in fine R 987/2009](#)).
3007. La «base di servizio» (*homebase*) è il luogo dal quale il  
1 membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un  
1/17 periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato ([considerando 18<sup>er</sup> prima dell'art. 1 R 883/2004](#)).
3011. Queste disposizioni concernenti la navigazione sul Reno  
1 sono applicabili soltanto ai battellieri a bordo di imbarcazioni  
1/17 che dispongono di un documento attestante l'appartenenza alla navigazione sul Reno ai sensi della Convenzione rivodata per la navigazione sul Reno ([RS 0.747.224.101](#)). La cassa di compensazione deve verificare presso il datore di lavoro se l'imbarcazione disponga di tale attestato.  
Se il datore di lavoro non è proprietario dell'imbarcazione registrata nel documento attestante l'appartenenza alla navigazione sul Reno, la cassa di compensazione deve verificare se il primo disponga di un certificato d'equipaggiamento rilasciato dai porti svizzeri sul Reno.
3011. Per «battellieri del Reno» si intendono i lavoratori dipendenti  
2 e indipendenti che esercitano la propria attività lavorativa  
1/17 come personale navigante a bordo di un'imbarcazione sul Reno. Quando vengono annunciati nuovi dipendenti, la cassa di compensazione deve accertare presso il datore di lavoro se questi svolgano la propria attività almeno in parte in viaggio sul Reno.



A loro equiparate sono le persone ingaggiate a tempo determinato per completare o rafforzare l'equipaggio. Le disposizioni concernenti la navigazione sul Reno non sono invece applicabili agli ausiliari non appartenenti all'equipaggio chiamati a completare o rafforzare l'equipaggio per esempio in determinati tratti del fiume o per manovrare la nave nei porti.

3011. I battellieri del Reno sono soggetti alla legislazione di uno  
3 solo degli Stati menzionati al N. 3011, in particolare di  
1/17 quello dell'impresa cui appartiene l'imbarcazione.
3017. Per quanto riguarda l'UE/AELS, il R 883/2004 non prevede  
1 alcuna regolamentazione speciale per il personale che  
1/17 beneficia di immunità e privilegi, cui si applicano quindi le disposizioni generali valide per i dipendenti con statuto di funzionari e le persone ad essi assimilate ([art. 11 par. 3 b R 883/2004](#)).
3022. Il personale domestico che non possiede né la cittadinanza  
1 svizzera né quella di uno Stato contraente e che non dispone  
1/17 né di un permesso di dimora (permesso B) né di un permesso di domicilio (permesso C) può essere esonerato dall'AVS/AI/IPG e AD alle seguenti condizioni (art. 59 ODPr):
- gli interessati devono essere assicurati presso un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale del loro Paese d'origine o dello Stato rappresentato dal loro datore di lavoro o per il quale questi lavora; l'affiliazione a una compagnia assicurativa privata è assimilata all'affiliazione a un'istituzione ufficiale se l'assicurazione privata sostituisce quella ufficiale secondo la legislazione dello Stato in questione;
  - l'affiliazione a un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera copre almeno i rischi di decesso, vecchiaia e invalidità;
  - l'affiliazione a un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera può essere obbligatoria o facoltativa; in quest'ultimo caso, all'atto del rinnovo della carta di legittimazione, il protocollo o la missione svizzera richiedono la prova che l'affiliazione non è stata annullata dopo la concessione dell'esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Il protocollo o la missione svizzera determinano di caso in caso le modalità di presentazione di tale prova.



Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi dei N. 3055 segg.

- 3055 Le disposizioni di cui ai N. 3056 segg. si applicano alle  
1/17 seguenti organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede:
- Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI), Ginevra;
  - Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra;
  - Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Basilea;
  - Centro consultivo sul diritto dell'OMC, Ginevra;
  - Centro Sud, Ginevra;
  - Corte di conciliazione e d'arbitrato nel quadro dell'OSCE (COUR OSCE), Ginevra;
  - Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), Ginevra;
  - Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience (GCERF), Ginevra;
  - GAVI Alliance, Ginevra;
  - Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Ginevra;
  - Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra;
  - Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Berna;
  - Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC), Ginevra;
  - Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra;
  - Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Ginevra;
  - Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Ginevra;
  - Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Ginevra;
  - Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Ginevra;
  - Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ginevra;
  - Segreteria del Trattato sul commercio delle armi (ATT), Ginevra;
  - Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Ginevra;
  - Ufficio internazionale di educazione / Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (BIE/UNESCO), Ginevra;

- Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra;
- Unione interparlamentare (UIP), Ginevra;
- Unione postale universale (UPU), Berna.

3081 1/17 I cittadini svizzeri che lavorano per l'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) e la Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA) sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Il personale straniero è invece esentato dall'AVS/AI/IPG e AD in virtù dei relativi accordi fiscali ([art. 5<sup>bis</sup> IATA](#); [art. 7 SITA](#)).

3096 1/17 I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell'UE, dell'AELS o di uno Stato contraente al servizio del CICR o di una delle organizzazioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD:

- Basel Institute on Governance, Basilea;
- Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung, Zurigo;
- tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello PANE PER TUTTI, Berna, vedi elenco su [www.bfa-ppp.ch](http://www.bfa-ppp.ch);
- Brücke – Le Pont, Saint-Ours;
- CARITAS, Lucerna;
- Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;
- Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex;
- Sacrificio quaresimale, Lucerna;
- Fondation Hirondelle, Losanna;
- HELVETAS, Zurigo;
- HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz), Zurigo;
- IAMANEH Suisse, Basilea;
- Médecins sans frontières Suisse, Ginevra;
- Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel;
- Croce Rossa Svizzera, Berna;
- Solidar Suisse, Zurigo;
- SolidarMed; Lucerna;
- Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen;
- SWISSAID, Berna;
- SWISSCONTACT, Zurigo;
- TERRE DES HOMMES, Losanna;
- Terre des hommes Suisse, Basilea / Ginevra;

- tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello UNITE, Berna, vedi elenco su [www.unite-ch.org](http://www.unite-ch.org);

- 3102 Generalmente le richieste di esenzione  
1/17 dall'AVS/AI/IPG sono respinte se, oltre a una o più rendite estere, gli assicurati beneficiano anche di una rendita svizzera dell'AVS<sup>5</sup>.
- 3112 I dipendenti pubblici e le persone a essi assimilate sono  
1/14 soggetti alla legislazione dello Stato (UE/AELS o Svizzera) al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono ([art. 11 par. 3 lett. b R 883/2004](#)).
- 3113 I dipendenti pubblici (cittadini svizzeri o di uno Stato  
1/17 dell'UE) che oltre al lavoro da dipendenti pubblici svolgono abitualmente una o più attività lucrative dipendenti o indipendenti in uno Stato dell'UE sono soggetti all'AVS/AI/IPG per l'intero reddito ([art. 13 par. 4 R 883/2004](#)). Le persone che oltre al lavoro da dipendenti pubblici di uno Stato dell'UE svolgono una o più attività lucrative in Svizzera non sono soggette all'AVS/AI/IPG e AD. Le stesse regole si applicano ai dipendenti pubblici cittadini di uno Stato dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in uno Stato dell'AELS.
- 3114 I dipendenti pubblici che lavorano nel servizio pubblico in  
1/17 Svizzera e in uno Stato dell'UE sono soggetti all'AVS/AI/IPG e AD per il reddito conseguito con l'attività svolta in Svizzera e alla legislazione dello Stato dell'UE per il reddito conseguito con l'attività in un'unità amministrativa di quello Stato ([art. 11 par. 3 lett. b R 883/2004](#)). Le stesse regole si applicano ai dipendenti pubblici cittadini di uno Stato dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in uno Stato dell'AELS.
- 3116 I cittadini di Stati terzi al servizio di un datore di lavoro di  
1/17 diritto pubblico svizzero distaccati in uno Stato membro dell'UE/AELS o in uno Stato contraente restano assicurati in Svizzera se svolgono la propria attività in uno dei seguenti Stati:
- Australia
  - Belgio

---

<sup>5</sup> 15 marzo

2012

9C\_503/2011

DTF 138 V 197

- Bulgaria
- Cile
- Cipro
- Corea del Sud
- Croazia
- Danimarca
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Giappone
- India
- Irlanda
- Israele
- Italia
- Liechtenstein
- Macedonia
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Repubblica ceca
- San Marino
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria
- Uruguay
- USA.

4013 L'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria può essere mantenuta previa  
1/17 richiesta scritta o inoltrata tramite un sistema d'informazione previsto nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo. Per la richiesta scritta si può utilizzare il modulo di richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero (v. all. 17).

5016 Un doppio onere non ragionevolmente esigibile può sussistere  
1/17 soltanto nel caso in cui una persona è tenuta a pagare contributi per lo stesso reddito sia all'assicurazione svizzera sia a quella estera<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> 31 maggio 1985 RCC 1985 pag. 523 –

## Allegato 1: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività indipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>2</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in India o nelle Filippine	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	-	-
Svizzera e Stato contraente	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in India o nelle Filippine	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>2</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>2</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>2</sup>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in India o nelle Filippine</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera<sup>2</sup></p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera<sup>2</sup></p>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in India o nelle Filippine</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)).

<sup>2</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA, in Canada/Québec, nelle Filippine o in India (v. N. 2079 e 2082).

## Allegato 2: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività dipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	-	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato dell'UE	-	-
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato contraente	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera</i> : assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)  <i>redditi in uno Stato non contraente</i> : assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)



Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se più datori di lavoro hanno sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)).

### Allegato 3: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività indipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	-	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera  <i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<i>redditi in uno Stato contraente/Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di Stati dell'UE gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'[articolo 6<sup>ter</sup> OAVS](#).

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Giappone e Liechtenstein (v. N. 2084).

<sup>3</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA, in Canada/Québec, nelle Filippine o in India (v. N. 2079 e 2082).

## Allegato 4: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività dipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato dell'UE	-	-
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)  <i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1, 2</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>1</sup></p>	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

- <sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato dell'UE, gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.
- <sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Canada/Québec, nelle Filippine, in Giappone, India, Liechtenstein e negli USA (v. N. 2084).

## Allegato 5: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Giappone e Liechtenstein (v. N. 2084).

<sup>3</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Slovacchia e Svezia (v. N. 2084).

<sup>4</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA, in Canada/Québec, nelle Filippine o in India (v. N. 2079 e 2082).

## Allegato 6: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>2, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	-

<sup>1</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Canada/Québec, nelle Filippine, in Giappone, India, Liechtenstein e negli USA (v. N. 2084).

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

<sup>3</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.



## Allegato 7: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Svizzera e Stato contraente	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente nel cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<i>redditi nell'UE/in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	-

<sup>1</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti di cui non possiedono la cittadinanza sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Giappone e Liechtenstein (v. N. 2084).

<sup>3</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

<sup>4</sup> Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova negli USA, in Canada/Québec, nelle Filippine o in India (v. N. 2079 e 2082).

## Allegato 8: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 3</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	-
Svizzera e Stato contraente	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS  <i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>3</sup>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS<sup>1, 2, 3</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente nel cui territorio lavorano<sup>1, 3</sup></p>	<p><i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS</p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS<sup>1, 2, 3</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>3</sup></p>	<p><i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS</p>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS<sup>2</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano<sup>1, 3</sup></p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS<sup>3</sup></p>	-

<sup>1</sup> Non assicurati all'AVS per il reddito da lavoro conseguito in Australia, Canada/Québec, nelle Filippine, in Giappone, India, Liechtenstein e negli USA.

<sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Germania, Danimarca, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

<sup>3</sup> In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6<sup>ter</sup> OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente che lavorano in un altro Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

## **Allegato 14: Cittadini stranieri titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerati presumibilmente dall'obbligo contributivo AVS/AI**

1/17

### **14.13 Carta di legittimazione P a banda blu**

- personale scientifico non svizzero del CERN e familiari che beneficino dello stesso statuto.

### **14.14 Carta di legittimazione R a banda grigia**

- personale straniero di IATA e SITA in virtù dei relativi accordi fiscali (art. 5bis IATA; art. 7 SITA). Il personale di altre organizzazioni internazionali che riceve una carta di legittimazione R a banda grigia è invece assicurato all'AVS/AI/IPG e AD.

### **14.15 Carta di legittimazione S a banda verde**


- funzionari di cittadinanza svizzera di organizzazioni internazionali (v. N. 3055 segg.), i quali hanno però la facoltà di aderire all'AVS obbligatoria (v. N. 3058 segg.). Il personale svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e della Mezzaluna Rossa è invece assicurato obbligatoriamente ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 3 LAVS](#) in combinato disposto con l'[art. 1 OAVS](#); N. 3096).

I cittadini stranieri titolari di una carta K a banda bianca (consoli onorari) o di una carta H a banda bianca (persone senza immunità e privilegi autorizzate ad accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari) sono invece soggetti all'AVS. Questo vale anche per il personale non svizzero del CICR (carta I a banda oliva) e il personale svizzero di ambasciate e missioni permanenti e speciali (carta S a banda verde). È parimenti as-

sicurato il personale domestico privato summenzionato, a condizione che non sia già assicurato in un altro Paese. Altre regolamentazioni speciali si trovano ai N. 3021 segg.

## Allegato 17: Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

1/17



Dipartimento federale dell'Interno DFI  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS  
Affari Internazionali

### Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

Il presente modulo va inoltrato, debitamente compilato, alla competente cassa di compensazione AVS.

In virtù dell'articolo 28 LPGA, gli assicurati e i datori di lavoro sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle varie leggi in materia di assicurazioni sociali.

Il modulo dev'essere compilato in stampatello e firmato dal datore di lavoro e dal salariato o dal lavoratore indipendente nell'apposito campo. Le richieste incomplete non verranno esaminate.

Lavoratore salariato o indipendente	
Numero di sicurezza sociale svizzero (n. AVS)	
Cognome(i)	
Cognome(i) alla nascita	
Nome(i) registrato(i) allo stato civile	
Sesso <input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile	Data di nascita (gg.mm.aaaa)
Luogo di nascita	
Tutte le nazionalità	
Assicurazione malattie	
Assicuratore malattie svizzero attuale (LAMa)	
<input type="checkbox"/> Il lavoratore è esonerato dall'obbligo di affidarsi all'assicurazione malattie in Svizzera. Allegare l'attestazione dell'autorità cantonale competente	
Domicilio durante l'espatrio	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Indirizzo all'estero durante l'espatrio (se noto)	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Da completare nel caso in cui, durante l'espatrio, il domicilio venga trasferito in un altro Stato	
Da (Stato)	A (Stato)

Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

15

Attività in Svizzera	
Tipo di attività	<input type="radio"/> salariata <input type="radio"/> indipendente
Nome del datore di lavoro	
N. d'identificazione dell'azienda (se disponibile)	
Persona di contatto	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Inizio del rapporto di lavoro o dell'attività indipendente (gg.mm.aaaa)	
Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa)	
Cassa di compensazione AVS attuale	
Numero di conteggio AVS attuale	
Istituto di previdenza svizzero (LPP) attuale	
<input type="checkbox"/> Il lavoratore è esonerato dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera. Allegare l'attestazione dell'autorità cantonale competente	
Assicuratore contro gli infortuni svizzero (LAINF) attuale	

Attività temporanea all'estero	
Stato	
Recapito (se noto)	
Nome del datore di lavoro	
N. d'identificazione dell'azienda (se disponibile)	
Persona di contatto	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
<input type="checkbox"/> Indirizzo fisso sconosciuto	
Durata presumibile dell'attività temporanea, dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
Il lavoratore salariato / indipendente ha già lavorato nello stesso Stato negli ultimi 24 mesi	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Se sì, indicare i periodi di attività	
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.mm.aaaa)

Richiedi il tuo numero di applicazione online subito alle assicurazioni sociali estere facendo il tuo modulo temporaneo al sito [www.dfi.ch](http://www.dfi.ch)

25



## Per i salariati

Il dipendente è distaccato per sostituire un altro lavoratore distaccato	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Il datore di lavoro in Svizzera, e non l'azienda locale, può decidere di sciogliere il contratto con il salariato durante il distacco	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Il datore di lavoro in Svizzera può definire, a grandi linee, il tipo di attività svolta all'estero	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Terminato il distacco, il salariato riprende la sua attività in Svizzera, presumibilmente presso lo stesso datore di lavoro	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Il contratto di lavoro è concluso con	<input type="checkbox"/> azienda locale <input type="checkbox"/> il datore di lavoro in Svizzera	
Il salario è versato da	<input type="checkbox"/> azienda locale <input type="checkbox"/> il datore di lavoro in Svizzera	
I contributi sociali sono versati da	<input type="checkbox"/> azienda locale <input type="checkbox"/> il datore di lavoro in Svizzera	

## Per i lavoratori indipendenti

Durante il distacco, in Svizzera viene mantenuta un'infrastruttura (p. es. uffici o autorizzazione ad esercitare la professione) che permetta la ripresa dell'attività al rientro	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
L'attività temporanea esercitata all'estero è simile al lavoro svolto abitualmente in Svizzera	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Se sì, fornire una descrizione		

Rappresentante del salariato o del lavoratore indipendente (facoltativo). *Allegare la procura*

Nome del datore di lavoro	
Persona di contatto	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail

Richiedi assistenza o informazioni sul tuo contratto di lavoro o sulla tua assicurazione sociale presso il tuo ufficio di lavoro o presso il tuo ufficio di lavoro.

3/5

Familiari								
Coniuge / partner registrato/a								
N° AVS	Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita (gg.mm.aaaa)	Data del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica (gg.mm.aaaa)	Luogo di domicilio prima dell'espatrio	Luogo di domicilio durante l'espatrio	
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile					
Figli								
N° AVS	Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita (gg.mm.aaaa)	Tutte le nazionalità	Studente	Luogo di domicilio prima dell'espatrio	Luogo di domicilio durante l'espatrio
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		
			<input type="radio"/> maschile <input type="radio"/> femminile		<input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> Stato UE <input type="checkbox"/> Stato AELS	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no		

Richiesta di immissione in vigore di Figo Kaziba e delimitazione delle assicurazioni sociali durante l'espatrio temporaneo di cittadini normanno-italiani

4/5

## Osservazioni

I sottoscritti dichiarano che tutte le informazioni sono conformi al vero. Prendono atto che gli organi competenti possono effettuare controlli sia in Svizzera che all'estero; se le informazioni fornite dovessero rivelarsi false, il certificato di distacco / l'accordo particolare potrebbe essere revocato. In tal caso sarebbe applicata la legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività temporanea.

I sottoscritti s'impegnano a comunicare immediatamente alla cassa di compensazione AVS competente o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali qualsiasi cambiamento concernente le informazioni fornite nel presente modulo. Fanno in modo che i contributi sociali siano riscossi in Svizzera sulla totalità del salario, a prescindere dallo Stato in cui esso viene versato.

## Informazione sulla protezione dei dati:

Le informazioni fornite nel presente modulo sono utilizzate dalla cassa di compensazione AVS e dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per eseguire il loro mandato legale. Esse sono rilevate e salvate elettronicamente e utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. I firmatari acconsentono a che i dati siano messi a disposizione di un organo di un'altra assicurazione sociale svizzera o di qualsiasi altra istituzione legittimata per legge, affinché le disposizioni legali possano essere applicate correttamente.

Il salariato

Il datore di lavoro / lavoratore indipendente

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Timbro e firma: \_\_\_\_\_

## Informazione importante:

La continuazione dell'assicurazione in Svizzera in caso di esercizio temporaneo di un'attività lucrativa in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale non esonera automaticamente dall'obbligo assicurativo all'estero. È dunque possibile che lo Stato sul cui territorio l'assicurato esercita interamente o parzialmente le sue attività esiga il pagamento di contributi sociali; ne può quindi risultare un assoggettamento in più Stati.

La persona interessata e il suo datore di lavoro restano assoggettati all'obbligo di versare i contributi legali AVS/A, VEP/G/A/D, al regime degli assegni familiari (AFam) e all'assicurazione contro gli infortuni (A INF) per tutti i salari lordi versati al dipendente, comprese tutte le eventuali remunerazioni versate dall'impresa estera e tutte le prestazioni valutabili in denaro che costituiscono salario determinante. In linea di massima restano assoggettati anche alla previdenza professionale obbligatoria (LPP).

La persona interessata resta assoggettata anche all'assicurazione malattie obbligatoria (AMal) e all'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria (A INF) svizzere per un periodo di almeno 2 anni prolungabile fino a un massimo di sei anni e in alcuni casi per tutta la durata dell'attività lucrativa temporanea all'estero.

Gli assegni familiari possono essere ridotti in funzione del potere d'acquisto del Paese di residenza del figlio. In alcuni casi possono addirittura essere negati.